FAQ AL 04/10/2018 (NUOVE DA D12 A D15)

PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA EUROPEA PER L'APPALTO RELATIVO AI SERVIZI TECNICI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER IL NUOVO POLO CULTURALE E BIBLIOTECARIO DI LEGNANO CUP E39G18000010004 – CIG 7583386817

- D1) Con riferimento al punto B.1) OFFERTA TECNICA PROFESSIONALITÀ, si chiede se, nel caso di raggruppamento temporaneo non costituito, i tre servizi di progettazione (B.1.1, B.1.2, B.1.3) possano essere stati realizzati dai singoli architetti componenti il raggruppamento (mandanti e mandatario) o tutti e tre esclusivamente dal mandatario.
- R) si richiama quanto previsto nel disciplinare di gara a pag. 27, come qui di seguito riportato: "La progettazione relativa agli interventi illustrati (di cui ai punti B.1.1., B.1.2, B1.3) deve essere stata fatta dall'offerente e, in caso di offerente in forma aggregata, dal mandatario o capogruppo.

In caso di un subraggruppamento costituito per l'esecuzione della progettazione delle strutture, ovvero per l'esecuzione della progettazione degli impianti e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, i progetti da illustrare possono essere stati eseguiti da uno dei professionisti indicati per l'esecuzione delle strutture o rispettivamente della progettazione degli impianti e del coordinamento della sicurezza, fermo restando l'obbligo di indicare in modo chiaro il/i progettista/i del progetto illustrato."

Quanto indicato nel disciplinare di gara indica che i tre servizi di progettazione (B.1.1, B.1.2, B.1.3) devono essere stati realizzati dal mandatario o capogruppo.

Soltanto nel caso di raggruppamento con soggetti specificatamente associati per la progettazione delle strutture, ovvero per l'esecuzione della progettazione degli impianti, ovvero per l'esecuzione del coordinamento della sicurezza, qualora il raggruppamento volesse mettere in luce le specifiche capacità strutturali e/o impiantistiche e/o in materia di sicurezza del proprio gruppo, è possibile, nonché rientra nella facoltà del concorrente, poter inserire tra i progetti da illustrare anche quello/i eseguito/i dai mandanti, fermo restando l'obbligo di indicare in modo chiaro il/i progettista/i del progetto illustrato.

- D2) spese pubblicazione sulla Guri del bando e dell'esito di gara, soggette a rimborso da parte dell'aggiudicatario.
- R) Le spese di pubblicazione ammontano a circa € 1000,00 iva inclusa.
- D3) si chiede con riferimento alla figura del biblioteconomo quale documentazione amministrativa debba presentare nel caso in cui non faccia parte del raggruppamento temporaneo ma fosse un semplice consulente dell'operatore economico che svolgerà il servizio principale.
- R) La documentazione amministrativa prevista al punto *4.4.1. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA BUSTA A* del disciplinare di gara non prevede specifica indicazione dell'esperto biblioteconomico qualora il medesimo non faccia parte, in qualità di mandante, del soggetto raggruppato partecipante alla gara.

Come specificato nel disciplinare di gara al punto 3.6 il progetto biblioteconomico si considera parte integrante delle prestazioni principali.

Si ricorda infine che all'interno della documentazione tecnica oggetto di valutazione, e in particolare al punto 4.4.2. DOCUMENTAZIONE TECNICA – BUSTA

B nel punto relativo alle risorse (B.2.3 - RISORSE) è prevista l'indicazione di tale figura (non come nominativo ma come qualifica).

- D4) con riferimento alla categoria E.19 si chiede se occorre indicare i requisiti scorporati secondo le due specifiche richieste (allestimenti e arredi + sistemazioni a verde) o è sufficiente coprire il requisito minimo senza disaggregazione.
- R) Come si evince al punto 3.3.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE, le categorie con codice ID E.19 risultano accorpate per un importo complessivo di € 450.000, pertanto non è richiesta la disaggregazione ai fini della partecipazione al bando di gara.
- D5) facendo riferimento al punto B.2.2 del disciplinare di gara dove si chiede di sviluppare due differenti concept architettonici e a quanto specificato a fondo pag. 29 in cui si sottolinea in grassetto che la relazione inerente al punto B.2 non può contenere disegni o rappresentazioni grafiche, si chiede di specificare meglio in cosa consiste la relazione metodologica, ossia se si tratta di solo testo scritto o se sia possibile anche inserire disegni, rendering o altro.
- R) Come precisato al termine del punto B.2 del disciplinare di gara, la relazione metodologica non può contenere disegni o rappresentazioni grafiche di natura progettuale che anticipino la progettazione oggetto di appalto, ma la stessa dovrà precisare come il concorrente abbia intenzione di svolgere, in caso di affidamento, il servizio progettuale. Il disciplinare di gara non prevede pertanto la necessità di corredare la relazione metodologica mediante rendering, disegni o altro. L'eventuale proposta di due o più concept architettonici prevista al punto B.2.2, che riguarda prestazioni da svolgersi nella fase esecutiva del contratto di servizi tecnici in caso di affidamento dei medesimi, dovrà pertanto anch'essa essere esplicitata in forma scritta attraverso un testo scritto con eventuali diagrammi, organigrammi e/o tabelle.
- D6) In caso di partecipazione come costituendo RTP si chiede se ogni componente il raggruppamento deve compilare singolarmente la domanda di partecipazione (allegato 1).
- R) Come specificato al punto A.1. "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" del disciplinare di gara, ogni componente il raggruppamento deve compilare singolarmente l'allegato 1.
- D7) Si chiede se in caso di costituendo RTP è sufficiente che sia registrato sulla piattaforma Sintel solo il soggetto mandatario o occorre la registrazione anche dei soggetti mandanti.
- R) Tutte le dichiarazioni previste per la partecipazione alla gara vengono prodotte tramite documenti informatici sottoscritti dai vari partecipanti attraverso le modalità descritte nel disciplinare di gara. Tuttavia risulta che un unico soggetto mandatario carichi di fatto tutta la documentazione sulla piattaforma SINTEL, pertanto si ritiene sufficiente che solo quest'ultimo sia iscritto alla piattaforma. In ogni caso, per informazioni sul funzionamento della piattaforma SINTEL è possibile chiamare il numero verde 800.116.738 e consultare i manuali messi a disposizione sul portale Arca all'indirizzo: http://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/help/guidemanuali.
- D8) si chiede se in caso di società occorre allegare la visura camerale
- R) il disciplinare di gara non prevede di allegare la visura camerale.

- D9) Si chiede conferma che gli allegati 1 e 2 contengono tutte le dichiarazioni richieste nel disciplinare di gara.
- R) Il disciplinare di gara riporta le indicazioni da seguire per la compilazione delle dichiarazioni necessarie per la partecipazione.
- E' onere del concorrente verificare di presentare tutte le dichiarazioni necessarie per la partecipazione in relazione al tipo di soggetto (professionista, società di professionisti, società di ingegneria, etc.) e forma di partecipazione (singolo, RTP, avvalimento, subappalto, etc.).
- D10) Si chiede se in caso di costituendo RTP occorre produrre ulteriore dichiarazione come da punto A.4) del disciplinare di gara o è sufficiente quanto indicato nell'allegato 1.
- R) In caso di RTP occorre presentare anche quanto richiesto dal punto A.4. del disciplinare di gara.
- D11) Si chiede se la figura del biblioteconomo, in quanto consulente del raggruppamento e non soggetto raggruppato, può comparire (come consulente) in più di un raggruppamento temporaneo.
- R) In merito alla figura del biblioteconomo si veda la FAQ D3).
- La lex specialis, costituita dal disciplinare di gara, non prevede venga indicato il nome del biblioteconomo, ma solo il profilo professionale, da illustrare nella relazione metodologica di cui al punto "B.2.) OFFERTA TECNICA RELAZIONE METODOLOGICA".
- D12) in merito al punto "b.1 offerta tecnica-professionalità" della gara in oggetto si chiede conferma che per ciascun progetto, la parte grafica debba essere allegata in coda alla parte scritta come se fosse un unico file descrittivo e grafico.
- R) si conferma, in merito al punto b.1. dell'offerta tecnica che la parte grafica deve essere allegata in coda alla parte scritta come se fosse un unico file descrittivo e grafico.
- D13) in merito alla documentazione tecnica "B.1, B.2 e B.3" prevista dalla gara in oggetto, si chiede conferma che eventuali indici e/o copertine non rientrino nel conteggio delle pagine come richieste a base gara.
- R) si conferma che indici e copertine non rientrano nel conteggio delle pagine.
- D14) in merito alla "DOMANDA DI PARTECIPAZIONE" da redigere in bollo, si chiede conferma che, in caso di raggruppamento temporaneo di professionisti non ancora costituito, possa bastare il solo bollo posto sul documento della mandataria. R) si conferma la sufficienza dell'istanza in bollo da parte della mandataria.
- D15) in merito alla dimostrazione della capacità tecnica e professionale, si chiede conferma che, a dimostrazione dei requisiti relativi alla categoria edilizia con codice ID OPERE E.19, ex. classe e categoria Id, con grado di complessità pari a 1.20, richiesta a base gara, sia possibile dichiarare un servizio di edilizia, relativo ad una lottizzazione, certificato con classe e categoria Id, e grado di complessità pari a 1.20; ed anche con un'opera ricadente sempre in categoria edilizia, certificata con codice ID OPERE E.10, con grado di complessità pari a 1.20; così come previsto ai sensi dell'art. 8 del D.M. 17/06/2016 che afferma che "gradi di complessità maggiori qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera" e anche come previsto nella parte V delle Linee guida dell'ANAC, che afferma che "Ai fini della qualificazione le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a

comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. In relazione alla comparazione, ai fini della dimostrazione dei requisiti, tra le attuali classificazioni e quelle della I. 143/1949, le stazioni appaltanti devono evitare interpretazioni eccessivamente formali."

R) quanto esposto dal concorrente corrisponde a quanto previsto dal DM 17/06/2016 e dalle Linee Guida ANAC n. 1, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria" a cui tutte le Pubbliche Amministrazioni devono attenersi. In relazione alla comparazione si precisa altresì che come riportato nelle linee guida citate in caso di incertezza nella comparazione, deve in ogni caso prevalere, in relazione alla identificazione delle opere, il contenuto oggettivo della prestazione professionale svolta.